RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA'

Agli azionisti della società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.

Premessa

Il Revisore Legale, Dott. Andrea Gioia, in parte dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto la funzione previste dall'art. 2409-*bis* c.c. e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, concludendo, per tale stesso esercizio, quanto necessario al fine di predisporre la presente relazione al bilancio dell'esercizio 2020 durante il 2021, sino alla data di redazione della presente "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39*".

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Gli stanziamenti di bilancio conseguenti alla indeterminatezza del contratto stipulato con la Provincia di Ancona per la gestione del catasto degli impianti termici e lo svolgimento delle verifiche agli stessi in ambito provinciale, assumono un valore significativo nel bilancio dell'esercizio 2020 così come propostoci dall'organo amministrativo.

Come chiaramente indicato in Nota Integrativa, prudenzialmente, l'organo amministrativo, ha ritenuto opportuno stanziare accantonamenti adeguati sia per l'anno in corso che per gli esercizi precedenti interessati dal citato contratto, a fronte della richiesta, pervenuta da Provincia di Ancona nel corso delle trattative (tuttora in essere) per la definizione del nuovo accordo quadriennale per la gestione del catasto degli impianti termici e lo svolgimento delle verifiche agli stessi in ambito provinciale e citata anche nei relativi provvedimenti di proroga vigenti, per dette annualità.

L'adesione a tale "restituzione", concernente l'accordo scaduto lo scorso 31/12/2020 ed oggetto appunto di provvedimenti di proroga fino al prossimo 30/6/2021, del contributo denominato "segno identificativo" (sostanzialmente quantificabile nella differenza fra i ricavi contabilizzati rispetto ai costi già sostenuti nei confronti di terzi e già rilevati per competenza nelle rispettive annualità contrattuali), ancorché il precedente accordo non prevedesse espressamente tale caso, peserebbe sulle possibilità di rinnovo contrattuale; rinnovo a cui la società è interessata a seguito degli investimenti in capitale finanziario e capitale umano già effettuati.

La citata "restituzione" è peraltro enunciata nella bozza del nuovo accordo di partenariato oggetto di trattativa (ovviamente tuttavia, allo stato, privo di qualsiasi valenza legale) e già applicata nei provvedimenti di proroga (del precedente accordo) stipulati fino al 30/6/2021.

Per quanto sopra narrato si reputa quindi accettabile, nel rispetto del principio della prudenza di cui all'articolo 2423-bis codice civile e del Principio Contabile OIC 11 a questo bilancio applicabile secondo il quale "La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza." e "Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a

quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.", l'impostazione per il bilancio 2020 proposta, pur nell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per la correttezza di dette appostazioni.

Pur ritenendo di non essere quindi stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il mio giudizio, ritengo tuttavia che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori derivanti dalla situazione sopra illustrata non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.

A mio giudizio, al netto dell'indeterminatezza sopra esposta, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno:
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

L'amministratore della Società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, invito gli azionisti ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori pur tenendo ben conto dei rilievi enunciati nella sezione **Giudizio con rilievi** della presente relazione.

Ancona, lì 14 giugno 2021

Il revisore legale

Dott. Andrea Gioia

Firma